APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI FRA L'ITALIA, LA CROAZIA, LA GERMANIA E L'UNGHERIA, RIGUARDANTI LA SISTEMAZIONE DELLA COMPAGNIA DELLE FERROVIE DANUBIO-SAVA-ADRIATICO STIPULATI IN BRIONI IL 10 AGOSTO 1942

Art. 23 (Accordo)

1. - Qualora si verifichino delle controversie sull'applicazione o sull'interpretazione del presente Accordo, ciascuno degli Stati interessati alla controversia designera' un rappresentante. Il Comitato formato da detti rappresentanti formulera' proposte per conciliare amichevolmente la controversia.

2. - Questo Comitato speciale degli Stati, chiamato a risolvere le divergenze che si verifichino sull'applicazione o sull'interpretazione dell'Accordo, puo' anche proporre modificazioni alle disposizioni dell'Accordo, tenendo conto delle situazioni che possono sopravvenire, specialmente per quanto concerne l'ammontare delle spese di amministrazione previste nell'art. 9, alinea 3, e le attribuzioni del Comitato pei traffici previste all'art. 7. Le relative proposte sono trasmesse dal Comitato speciale ai Governi degli Stati contraenti.

Versione in vigore dal 12 marzo 1943, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione degli Accordi fra l'Italia, la Croazia, la Germania e l'Ungheria, riguardanti la sistemazione della Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico stipulati in Brioni il 10 agosto 1942
Estremi	Legge 24 dicembre 1942, n. 1818
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 1943

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-degli-accordi-fra-l-italia-la-croazia-la-germania-e-l/accordo-art-23/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it